

Art 7 co 6 D.Lgs. 165/01

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le P.A. possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

1. l'oggetto della prestazione (...) deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
2. l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse disponibili all'interno;
3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
4. devono essere preventivamente determinati: durata, luogo, oggetto e compenso.

Si può prescindere dalla laurea se si tratta di :

- professionisti iscritti in ordini o albi
- soggetti che operano nel campo dello spettacolo o dei mestieri artigianali
- attività informatica, supporto a didattica o ricerca (...) solo se finanziati con fondi propri